

Codice A1604B

D.D. 8 luglio 2021, n. 438

**Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia di tre sorgenti potabili denominate S1, S2 e S3, ubicate nel Comune di Valdilana (BI), già utilizzate ad uso acquedottistico dal Consorzio Frazionale di Roveglio e a servizio dell'omonima frazione di Roveglio.**



**ATTO DD 438/A1604B/2021**

**DEL 08/07/2021**

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO**

**A1604B - Tutela delle acque**

**OGGETTO:** Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione dell'area di salvaguardia di tre sorgenti potabili denominate S1, S2 e S3, ubicate nel Comune di Valdilana (BI), già utilizzate ad uso acquedottistico dal Consorzio Frazionale di Roveglio e a servizio dell'omonima frazione di Roveglio.

Il Presidente del *Consorzio Frazionale di Roveglio*, d'intesa con il Comune di Valdilana (BI) - nel cui territorio sono situate le tre captazioni che alimentano l'acquedotto di proprietà del Consorzio stesso per l'approvvigionamento delle utenze dell'omonima frazione di Roveglio - con nota in data 30 marzo 2021, ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii. delle seguenti tre sorgenti potabili:

- sorgenti *S1* e *S2* - particella catastale n. 323 del foglio di mappa n. 11 - quota 860 metri s.l.m.;
- sorgente *S3* - particella catastale n. 15 del foglio di mappa n. 11 - quota 895 metri s.l.m..

Le aree di salvaguardia delle suddette sorgenti risultano attualmente perimetrate con il criterio geometrico stabilito dalla normativa statale che - in assenza di uno specifico provvedimento regionale - prevede *una circonferenza di raggio 200 metri, con centro nel punto di presa.*

Nella fattispecie in oggetto l'Ente di Governo dell'Ambito n. 2 "*Biellesse, Vercellese, Casalese*" non è competente ad attivare il procedimento di cui al regolamento regionale 15/R/2006 in quanto si tratta di opere di captazione a servizio di acquedotti consorziali rurali e privati.

Le captazioni in esame sono costituite da tre sorgenti ubicate in corrispondenza di avvallamenti incisi a monte dell'abitato di località Villaggio Residenziale, a quote comprese tra 860 e 895 metri s.l.m..

Un bottino di presa nel quale confluiscono due tubazioni provenienti da due settori posti pochi metri a tergo del manufatto è presente presso località Villaggio Residenziale; il Consorzio ha sempre considerato le due tubazioni come due sorgenti distinte (*S1* e *S2*). La sorgente *S3*, invece, è ubicata lungo il versante posto tra località Villaggio Residenziale e località Baso. Entrambi i bottini di presa

sono costituiti da piccoli manufatti in calcestruzzo e mattoni, seminterrati, accessibili tramite piccole porte in acciaio, chiuse mediante lucchetti; i manufatti si presentano in buono stato di conservazione. Le sorgenti recapitano l'acqua ad una vasca di accumulo posta a monte di frazione Rovoglio, dove viene trattata mediante sistema di lampade UV e successivamente distribuita alle 50 utenze della frazione.

L'area in esame si inserisce in un contesto pedemontano che interessa il versante sud-orientale che si sviluppa a partire dalla cima del rilievo denominato S. Bernardo (1.405 metri s.l.m.).

Dal punto di vista geologico, il settore in esame è caratterizzato dalla presenza di rocce appartenenti al complesso basico della Zona Dioritico-Kinzigitica dell'Ivrea-Verbano.

Il substrato roccioso è rappresentato da gabbri, rocce magmatiche intrusive a composizione basica, che interessano tutta l'area settentrionale del territorio comunale, a quote superiori a 800 metri e, in particolare, affiorano diffusamente lungo il fondo degli impluvi e lungo i pendii più acclivi, dove l'azione erosiva ha asportato le coperture detritiche superficiali; in superficie, il substrato gabbriaco risulta, nel complesso, debolmente fratturato e la circolazione idrica avviene all'interno dei terreni porosi costituiti dalla coltre eluvio-colluviale del substrato e, più in profondità, in corrispondenza della fratturazione dello stesso substrato.

Dal punto di vista morfologico, l'areale è caratterizzato dalla presenza di versanti a tratti acclivi, interessati da impluvi e incisioni afferenti al rio Scoldo; le tre sorgenti sono ubicate sul fondo di un avvallamento inciso, che si sviluppa con direzione Nord-Sud.

Per quanto concerne la stabilità dei versanti, nonostante l'acclività a tratti accentuata, la presenza diffusa del substrato roccioso affiorante o sub-affiorante, in particolare a quote superiori a 750 metri, garantisce un buon grado di stabilità all'area. In corrispondenza dei settori in cui la copertura detritica diventa più cospicua, si possono verificare fenomeni gravitativi superficiali, connessi ad eventi meteorici intensi, che possono dare origine a dissesti superficiali; tuttavia, nell'area di emergenza delle sorgenti e nel bacino di alimentazione non si identificano dissesti attivi o quiescenti.

Le caratteristiche morfologiche e quelle del sottosuolo, formato in prevalenza da rocce litoidi poco fratturate ed alterate solo nei livelli superficiali, non favoriscono la formazione di acquiferi sotterranei di rilievo; la permeabilità del terreno è in prevalenza di tipo secondario, legata sia alla fratturazione della roccia, sia al suo grado di alterazione. I flussi idrici sotterranei sono significativi solo dove la fratturazione si presenta più intensa, la coltre eluvio-colluviale più sviluppata e dove la morfologia, anche dei settori posti più a monte, favorisce la concentrazione dei flussi idrici.

Le portate delle sorgenti hanno carattere stagionale e per la maggior parte dell'anno inferiori ad 1 l/s. Non sono presenti misuratori di portata fissi all'interno dei manufatti di captazione perché le caratteristiche delle opere di presa non consentono la misura delle portate delle singole sorgenti; non avendo a disposizione dati per definire la curva di efflusso sorgivo non è stato possibile determinare il tempo di dimezzamento o la velocità di flusso e, pertanto, non si è potuto valutare la vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato. In assenza di tale parametro si è proceduto al dimensionamento dell'area di salvaguardia imponendo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, le condizioni maggiormente cautelative, corrispondenti ad un elevato grado di vulnerabilità intrinseca (Classe A) e, di conseguenza, l'area di salvaguardia che ne è risultata coincide con il bacino di alimentazione delle stesse sorgenti e ha le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zone di tutela assoluta sorgenti S1 e S2, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa di ogni sorgente; la zona di tutela assoluta risultante, di forma poligonale, corrisponde all'involuppo delle zone di tutela assoluta generate dalle due sorgenti, data la vicinanza reciproca delle stesse e misura circa 69 x 52 metri;
- zona di tutela assoluta sorgente S3, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa della sorgente e misura circa 61

x 51 metri;

- zona di rispetto ristretta, unica per tutte e tre le captazioni, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dall'opera di presa della sorgente altimetricamente più elevata (S3);
- zona di rispetto allargata, unica per tutte e tre le captazioni, di forma poligonale e un'estensione a monte, a partire dal limite della zona di rispetto ristretta, dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalle tre sorgenti.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "*FIG. 6: AREE DI SALVAGUARDIA SCALA 1:2000*", agli atti con la documentazione trasmessa.

La proposta sopraindicata ricade totalmente nel territorio del Comune di Valdilana (BI), che la ha approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 dell'11 marzo 2021.

Il bacino di alimentazione delle sorgenti si sviluppa in un'area montana prevalentemente boscata: le zone di tutela assoluta e la zona di rispetto ristretta sono aree non antropizzate e non interessate da centri di pericolo; la zona di rispetto allargata, invece, oltre ad un tratto di viabilità provinciale, ricomprende alcuni edifici residenziali con annessa rete fognaria comunale che, tuttavia, recapita in area esterna al bacino e, pertanto, non richiede misure di messa in sicurezza.

La delimitazione con una recinzione delle zone di tutela assoluta delle sorgenti è ostacolata, per le sorgenti S1 e S2, dalla presenza del rio e, per la sorgente S3, dalla presenza di un impluvio che si configura come linea preferenziale per lo smaltimento delle acque meteoriche; per tutte le sorgenti, pertanto, la posa di una recinzione è ostacolata dall'abbondante vegetazione.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, esaminata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 4 dicembre 2020, ha evidenziato che la proposta di definizione presentata sia stata individuata correttamente ed in linea con i criteri stabiliti dal regolamento 15/R/2006, ritenendo che non vi siano elementi ostativi all'approvazione della proposta di ridefinizione dell'area di salvaguardia delle sorgenti in esame.

L'Azienda Sanitaria Locale di Biella - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene Alimenti, Nutrizione e Dietologia - esaminata la documentazione allegata all'istanza e gli esiti delle analisi effettuate sull'acqua erogata in rete negli ultimi 3 anni, con nota in data 16 novembre 2020, ha espresso parere favorevole per quanto concerne gli aspetti igienico-sanitari alla proposta di definizione presentata.

All'interno dell'area di salvaguardia individuata non sono presenti attività agricole - essendo le particelle ricomprese occupate prevalentemente da boschi, il che determina una situazione di spiccata naturalità ambientale - e pertanto non è stato ritenuto necessario fornire né richiedere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006. Ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R/2006. Nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Biella.

Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a

“bosco” dall’articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 “*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*”.

Ai sensi della vigente normativa in materia, é stata data comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 15, in data 15 aprile 2021.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall’esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione presentata risulta conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

atteso che l’area di salvaguardia proposta per le sorgenti *S1, S2 e S3* è stata dimensionata attraverso l’utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Ritenuto che la proposta di definizione dell’area di salvaguardia possa essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull’aspetto igienico delle captazioni, nonché posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell’ARPA e dell’ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta, così come previsto dall’articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa al fine di garantire l’integrità delle relative opere;
- si effettuino interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa, oltre al controllo della vegetazione infestante nei pressi dei manufatti stessi;
- si provveda a mantenere pulito il versante al fine di conservare la naturalità del pendio racchiuso dalle captazioni ed i sentieri e le piste forestali che attraversano l’area di salvaguardia;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento del tratto di viabilità provinciale che attraversa la zona di rispetto allargata procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all’esterno della stessa area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall’articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture;
- si provveda alla verifica degli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all’interno dell’area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l’allontanamento.

Vista la nota dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, in data 4 dicembre 2020;

vista la nota dell’Azienda Sanitaria Locale di Biella - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene Alimenti, Nutrizione e Dietologia, in data 16 novembre 2020 - prot. n. 33347/20;

visto il verbale di deliberazione del Consiglio Comunale di Valdilana (BI) n. 9 dell’11 marzo 2021, con il quale è stata approvata la proposta di definizione presentata;

vista la nota del Presidente del *Consorzio Frazionale di Roveglio*, in data 30 marzo 2021, di trasmissione degli atti della proposta di definizione presentata;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

## IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche" e ss.mm.ii.;
- decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;
- articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008.

### *determina*

- a. L'area di salvaguardia delle tre sorgenti potabili - denominate *S1*, *S2* e *S3* - ubicate nel Comune di Valdilana (BI), già utilizzate ad uso acquedottistico dal *Consorzio Frazionale di Roveglio* e a servizio dell'omonima frazione di Roveglio, è definita come risulta nell'elaborato "*FIG. 6: AREE DI SALVAGUARDIA SCALA 1:2000*", allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
- b. Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 15/R/2006 recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii. relativi, rispettivamente, alle zone di tutela assoluta ed alle zone di rispetto, ristretta e allargata.

In particolare, è assolutamente vietato l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57".

c. Il gestore delle captazioni - *Consorzio Frazionale di Roveglio* - come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R/2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del medesimo regolamento, nonché a:

- garantire che le zone di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso ai manufatti di captazione dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
- installare adeguata cartellonistica di segnalazione in corrispondenza delle opere di presa in luogo delle recinzioni delle aree a causa della morfologia sfavorevole e considerato che le captazioni sono ubicate in prossimità di impluvi che si configurano anche come linea preferenziale per lo smaltimento delle acque meteoriche e che eventuali impedimenti potrebbero ostacolare il corretto deflusso delle acque;
- effettuare interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa, nonché prevedere il controllo della vegetazione infestante nei pressi dei manufatti stessi.

d. A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che al proponente:

- alla Provincia di Biella per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario delle captazioni - *Consorzio Frazionale di Roveglio* - per la tutela dei punti di presa;
- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
- all'Azienda sanitaria locale;
- al Dipartimento dell'ARPA.

e. A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Biella per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento e al Comune di Valdilana, affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di naturalità del versante racchiuso dalle captazioni e i sentieri e le piste forestali che attraversano la stessa area, così come previsto dall'articolo 8, comma 4 della legge regionale n. 13 del 20 gennaio 1997 (vigente dal 28/05/2012);
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
- verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento del tratto di viabilità provinciale ricadente all'interno della zona di rispetto allargata procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della medesima area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture;
- verificare gli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;


- far svolgere in ottemperanza alla normativa vigente le attività effettuate all'interno dell'area di salvaguardia.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

IL DIRIGENTE (A1604B - Tutela delle acque)  
Firmato digitalmente da Paolo Mancin

Allegato

FIG.6 : AREE DI SALVAGUARDIA SCALA 1:2000



ELENCO MAPPALI AREE DI SALVAGUARDIA  
COMUNE DI VALDILANA-TRIVERO

SORGENTE	ZONA	FOGLIO	MAPPALE	
S1-S2	ZTA	11	20	59
			23	316
			27	323
			51	340
			57	
S3	ZTA	11	4	15
			5	18
			12	
S1-S2-S3	ZRR	7	65	371
			68	372
			118	374
			245	374
			246	
	ZRR	11	1	20
			2	21
			3	21
			4	22
			5	23
ZRA	7	6	27	
		7	43	
		12	45	
		15	46	
		17	252	
		18	253	
		19	254	
		316		
ZRA	7	65	357	
		118	361	
		262	362	
		331	372	
		356	374	

Legenda

- Captazioni
- Sorgente Sn°
  - ▭ Bacino idrografico
- Aree
- ZRA ZONA DI RISPETTO ALLARGATA
  - ZRR ZONA DI RISPETTO RISTRETTA
  - ZTA ZONA DI TUTELA ASSOLUTA

